COMMISSIONE V

DIFESA

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 513

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 513

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione in Assemblea*):

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (1771) 513

PRESIDENTE 513, 514

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 514

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori PALERMO ed altri: Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1860) 514

PRESIDENTE 514, 515

CAVALLI, *Relatore* 514

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 515

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi. (1935) 515

PRESIDENTE 515

PAG.

PRIORE 515, 516

CLOCCHIATTI 515

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 516

Votazione segreta:

PRESIDENTE 516

La seduta comincia alle 9,30.

PRIORE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cavallari Nerino, Fadda e Foresi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del primo comma dell'articolo 39 del Regolamento della Camera, il deputato Colitto assiste alla seduta odierna per la discussione della sua proposta di legge n. 1771.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: «Pro-

roga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima nostra seduta il seguito della discussione di questa proposta di legge fu rinviato per dar modo al rappresentante del Governo, che ne fece esplicita richiesta, di svolgere i necessari accertamenti sulla portata e sulle conseguenze dell'emendamento presentato all'articolo unico dall'onorevole Di Bella, il quale aveva proposto di spostare al 31 dicembre 1951 il termine della proroga di cui tratta il provvedimento stesso.

Prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di far conoscere il pensiero del Governo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Informo la Commissione che non è stato ancora possibile avere i dati relativi al periodo di proroga cui si riferisce l'emendamento Di Bella, e pertanto non sono in grado di esprimere il pensiero del Governo.

Posso dare, invece, dei ragguagli relativi al periodo al quale si riferisce la proposta di legge. Per quanto concerne le tre Forze armate dipendenti, commisero infrazioni 3 ufficiali e 110 sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito; un ufficiale ed un sottufficiale dell'Aeronautica. Risulta che tutti costoro erano regolarmente in servizio.

Stando così le cose, non si verifica quella particolare premessa in base alla quale era stata presentata la proposta di legge, e cioè che si trattasse di persone nei confronti delle quali pendevano accertamenti o giudizi: per questo motivo, il Ministero della difesa è contrario alla proposta di legge e ne chiede la rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, la proposta di legge s'intende rimessa all'Assemblea.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri: Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Palermo, Cerabona, Agostino e Valenzi: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 », già approvata dalla competente Commissione del Senato.

Il Relatore onorevole Cavalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLI, *Relatore.* L'articolo 85, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, prevede la facoltà del Ministero della difesa di inviare in congedo anticipato i militari che si trovino, tra l'altro, anche nelle seguenti condizioni di famiglia: essere unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova, inabili a lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, o di madre vedova, purché, in questo secondo caso, essi abbiano una o più figlie viventi.

Tale temperamento all'obbligo del servizio militare – obbligo esteso a tutti i cittadini con la legge del 7 giugno 1875, n. 2532 – risponde a un principio informatore dei testi unici delle leggi sul reclutamento succedutisi nel tempo, e prevede una particolare concessione per quei militari che si trovino in speciali condizioni di famiglia.

Ora, la proposta di legge che siamo chiamati ad esaminare, già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato, nel più ampio spirito democratico della Costituzione repubblicana, tende ad eliminare una condizione restrittiva introdotta in periodo fascista, che limitava i benefici precedentemete concessi, condizione restrittiva attualmente ancora in vigore.

Senza voler indagare sui motivi di politica demografica che poterono determinare la formulazione di tale articolo di legge, io ritengo senz'altro opportuno aggiornare la legislazione vigente alle attuali strutture sociali, in relazione anche alla mutata situazione della donna nella società, che non consente più la presunzione che essa sia, in ogni caso, da considerarsi a carico della famiglia.

In sostanza, con la disposizione attuale, l'unico figlio di madre vedova deve prestare servizio militare; nel caso, invece, che trattisi di madre vedova con un solo figlio maschio e delle figlie femmine, il figlio viene esonerato dal servizio militare.

In passato, la donna, generalmente, non lavorava e, conseguentemente. la presenza di alcune figlie nella famiglia costituiva un ulteriore carico per la madre vedova. Oggi, come è noto, la situazione è cambiata.

Sono d'avviso, quindi, che il permanere di una tale differenziazione potrebbe assumere, talvolta, il carattere vero e proprio di un ingiustificabile privilegio.

Propongo, pertanto, che la proposta di legge in esame sia approvata così come è stata formulata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'articolo 85, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« 3°) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi. (1935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi » sul quale la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Poiché l'onorevole sottosegretario mi ricorda che il provvedimento è vivamente atteso dagli interessati, riferirò brevemente io stesso in sostituzione del Relatore, onorevole Galli, che ha dovuto allontanarsi dall'aula.

Il disegno di legge in esame prevede alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi. Al comma quinto del predetto articolo si stabilisce che il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi deve essere fissato annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa – Marina, ma in una misura non superiore, in nessun caso, al 16 per cento della forza bilanciata.

Detta aliquota, data l'esiguità della forza oggi bilanciata di 34.680 unità, non permette che un numero massimo di 5.549 fra capi di prima, seconda e terza classe e di secondi capi, quantitativo, questo, risultato insufficiente ai compiti assegnati alla Marina militare.

Il disegno di legge propone, conseguentemente, che la percentuale di cui sopra sia portata al 20 per cento della forza bilanciata. È da rilevarsi che le maggiori marine estere hanno una percentuale di sottufficiali molto maggiore, che arriva, per quella britannica, al 20 per cento e, per quella degli Stati Uniti, al 32 per cento: la prima su di una forza bilanciata di 150.000 uomini e la seconda di 500.000.

I commi sesto e settimo del citato articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, fissano il numero massimo dei sergenti volontari a premio e dei militari autorizzati a contrarre vincoli annuali di servizio, rispettivamente, in 2.400 e 3.000 unità. Il disegno di legge in esame propone, invece, la riduzione da 2.400 a 2.000 unità del numero massimo dei sergenti volontari a premio, e da 3.000 a 1.500 unità di quello dei militari di leva autorizzati a contrarre vincoli annuali di servizio. Tale riduzione è resa possibile dal mutato rapporto tra il numero globale dei sottufficiali di carriera e la forza bilanciata, proposto dal disegno di legge.

Il maggior onere, previsto nella somma di lire 302.416.000, sarà fronteggiato con i fondi già stanziati sul capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56.

Considerate le ovvie ragioni che sono a sostegno del presente disegno di legge e riconosciutane anche l'urgenza, se ne propone l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PRIORE. Ritengo che la nostra Commissione debba non soltanto approvare questo disegno di legge ma raccomandare che i quadri dei sottufficiali della Marina siano ancora allargati, magari riducendo, se necessario, il periodo del servizio di leva, perché è sul personale tecnico che è basata tutta l'organizzazione della Marina militare. Debbo rilevare, da un punto di vista esclusivamente tecnico, che, da quando la Marina militare non ha più avuto i quadri così ben preparati come nel passato, essa non ha più avuto una funzione perfetta.

CLOCCHIATTI. Il nostro gruppo di asterrà dalla votazione, ma quest'atteggiamento non vuole significare che noi non comprendiamo la necessità di agevolare i sottufficiali; noi ci rendiamo conto delle loro esigenze, ma

vorremmo che la nostra politica militare fosse non solo tale da assicurarci una flotta degna del nostro Paese, con equipaggi ben retribuiti, ma soprattutto rispettosa dei nostri interessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo, nel raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge, ricorda che la norma che si va a modificare è del 1938 ed essa stabiliva le percentuali in relazione ad una base molto più larga di quella attuale. Anche con la modifica che si propone, la percentuale, come ha ricordato il Relatore, rimane sempre inferiore a quella di altre marine, come quella degli Stati Uniti e dell'Inghilterra.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti per cento della forza bilanciata.

Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a duemila.

Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non può essere superiore a millecinquecento ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Al prevedibile maggior onere di lire 302.416.000 che deriverà dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge di iniziativa dei senatori Palermo ed altri:

« Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 » (1860):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*);

e del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi » (1935):

Presenti	30
Astenuti	8
Votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Biasutti, Boldrini, Buffone, Calvi, Cavalli, Clocchiatti, Corona Gacomo, Cuttitta, Di Bella, Di Bernardo, Fanelli, Gelmini, Gorini, Greco, Guerrieri Filippo, Guadalupi, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Romualdi, Priore, Scappini, Villa, Villabruna, Viola.

Si sono astenuti (*per il disegno di legge n. 1935*):

Baltaro, Bardini, Boldrini, Clocchiatti, Gelmini, Guadalupi, Nenni Giuliana, Scappini.

Sono in congedo:

Cavallari Nerino, Fadda, Foresi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI